SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 541)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, ARTIERI e GATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1977

## Istituzione della zona franca nella città di Trieste e nella sua provincia

ONOREVOLI SENATORI. — I cittadini di Trieste, avviliti per il progressivo declassamento del loro porto e delle connesse attività produttive, convinti che dal lavoro mercantile nella loro come in ogni altra città di mare possa scaturire un sano sviluppo economico, delusi dalla programmazione nazionale che colloca Trieste in posizione di sottordine sì da lasciare le sue strutture e le infrastrutture in istato grave di inefficienza, mentre antiquate bardature burocratiche, doganali e tariffarie ostacolano ogni utile ripresa dei tradizionali traffici triestini, delusi dalla ratifica del Trattato di Osimo che degrada il porto di Trieste sottoponendone le vie di accesso alla sovranità territoriale jugoslava, rilevano con amarezza il disinteresse del Governo italiano per le sorti di Trieste. Anche dalla, ormai lontana nel tempo, firma del trattato di Roma istitutivo della CEE, Trieste è stata esclusa dai vantaggi sulle tariffe ferroviarie richiesti ed ottenuti dalla Germania per Brema ed Amburgo.

Tutto ciò mentre l'avvenuta riapertura del Canale di Suez ha riproposto la ripresa ed il rinvigorimento dei traffici Europa-Paesi afroasiatici, nei quali Trieste si era affermata ai tempi della sua floridezza ed ai quali si richiama in forza di una collettività cittadina che vuole vivere e non morire per soffocamento.

L'assenza della realtà triestina nella volontà e nella capacità di programmazione regionale e nazionale, il suo sacrificio proiettato nel futuro, inducono la popolazione di Trieste, dopo mezzo secolo di umiliazioni, ad invocare dal Parlamento della Nazione un provvedimento riparatore che la restituisca finalmente alle sue funzioni di porto e di emporio italiano al servizio dell'Italia e del mondo.

La Trieste moderna è sorta dalla illuminata esigenza di libertà di navigazione; alla

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

medesima libertà, e con essa a quella di circolazione delle materie prime, delle merci e dei prodotti, si appella la Trieste d'oggi, con lo scopo di realizzare, nei tempi nuovi e con adeguati istituti, la sua naturale funzione geopolitica e geoeconomica: congiungere fra loro in clima di pace, mai disgiunta come tale dalla giustizia, le grandi direttrici europee occidente-oriente e nord-sud per saldarvi le attività economiche.

Ciò significa per l'Italia desistere nei confronti di Trieste da iniziative occasionali e burocratiche e riscattare così se stessa da una posizione di disparità con le altre nazioni democratiche dell'Europa, nessuna delle quali dimentica o tradisce le sorti d'una propria città, aggiungendo così, nel caso di Trieste, alle ferite della guerra l'insulto del dopoguerra.

Riconoscere il diritto alla vita di Trieste e della sua provincia significa inserire un potenziale economico di primaria importanza nel giuoco degli equilibri economici dai quali dipendono le sorti della pace in Europa e nel mondo.

In nome del suo passato di città antica e di sviluppo moderno e della sua gioventù richiedente lavoro qualificato *in loco*, Trieste democratica e civile ha domandato al Parlamento con un disegno di legge d'iniziativa popolare presentato alla Camera il 30 novembre 1976 l'istituzione della zona franca estesa all'intera provincia.

Il Gruppo senatoriale della Democrazia nazionale - Costituente di destra lo ripropone, senza modifiche, all'attenzione del Senato dopo la dolorosa consacrazione del sacrilego ed antistorico Trattato di Osimo che ha definitivamente strappato a Trieste il suo naturale retroterra e postula la industrializzazione eversiva ed inquinante delle doline del Carso.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La città di Trieste e la sua provincia sono poste fuori dalla linea doganale e sono costituite in zona franca per anni 30.

Art. 2.

Le merci, i materiali ed i prodotti, sia nazionali che esteri, destinati alle levorazioni, al consumo e all'uso della popolazione oltre che all'esportazione, introdotti nella provincia di Trieste, sono esenti dai dazi doganali, da ogni altro diritto doganale comunque denominato, compresi quelli stabiliti per i generi di monopolio, dall'imposta di fabbricazione e da quella sul valore aggiunto.

Art. 3.

Gli abitanti di Trieste e della sua provincia potranno introdurre nel territorio doganale nazionale, in esenzione dai diritti doganali, i prodotti locali che saranno determinati anche nella loro quantità, con decreto del Ministero delle finanze.

Art. 4.

Le modalità di attuazione della zona franca sono affidate all'Ente zona franca di Trieste istituito dal Ministro delle finanze.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*